Aggiornamento anno scolastico 2026-2027

F.A.Q. – DOMANDE FREQUENTI
(breve guida alle denunce infortuni – rimborso spese mediche – responsabilità)

I N D I C E

1. Cos'è l'infortunio e quando possiamo dire di essere di fronte ad un infortunio?
2. Quando e come va compilata la denuncia di infortunio?
3. Il trattamento dei dati personali in caso di denuncia di sinistro-infortunio
4. Se il certificato medico viene consegnato a mano dall'alunno/studente al docente senza che i genitori abbiano preso contatto con la scuola come bisogna comportarsi?
5. Cosa succede se viene redatta una denuncia di infortunio priva del certificato medico e/o dell' Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 679/2016?
6. Entro quando deve essere presentata la denuncia di infortunio?
7. Come bisogna comportarsi di fronte ad una richiesta di rimborso spese per prestazioni sanitarie a seguito di infortunio?
8. Entro quando deve essere presentata la richiesta?
9. Quando è possibile richiedere il forfait per le spese dentarie?
10. Come bisogna comportarsi di fronte ad una richiesta di risarcimento danni?
11. A chi mi posso rivolgere per avere informazioni su una denuncia di sinistro già inoltrata?

1. Cos'è l'infortunio e quando possiamo dire di essere di fronte ad un infortunio?

Con il termine infortunio la tecnica assicurativa ed i contratti in genere intendono riferirsi esclusivamente ad un evento dovuto a causa fortuita accidentale ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili – ovvero comprovate da parere medico - le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente.

- **CAUSA FORTUITA** si tratta di una causa non dipendente dalla volontà dell'Assicurato – tale affermazione nasce da quanto stabilito dall'art. 1900 CC che esclude (salvo casi particolari) la risarcibilità del sinistro causato con dolo dell'assicurato, del contraente o del beneficiario. Sono normalmente coperti gli infortuni causati con colpa anche grave.

- **CAUSA VIOLENTA** deve essere intesa come CONCENTRAZIONE TEMPORALE DELL'EVENTO che deve essere caratterizzato dalla velocità e dalla determinabilità temporale (es. incidente stradale). il requisito di violenza richiede l'esercizio di una forza, applicata sull'organismo dell'infortunato, in un momento temporalmente individuato.

- **CAUSA ESTERNA** è necessario che l'origine prima e diretta dell'infortunio derivi dall'esterno, dall'ambiente circostante, e non dall'interno dell'organismo dell'infortunato, o comunque dall'esterno dell'organo o arto interessato dalla lesione stessa. Con tale requisito si è inteso distinguere l'infortunio dalla malattia.

Se un alunno/studente cade durante un'attività, urta un ostacolo, etc. potremmo essere di fronte ad un evento qualificabile come infortunio qualora le conseguenze di tale evento vadano effettivamente a minare l'integrità fisica dell'alunno/studente stesso. **Per poter considerare quindi un evento infortunio dovremo attendere il parere di un medico che accerti l'obiettiva constatabilità delle lesioni riportate dall'alunno/studente**.

2. Quando e come va compilata la denuncia di infortunio?

Non appena l'istituto scolastico apprende che un alunno/studente ha subito un infortunio come su descritto ovvero ha subito lesioni fisiche, obiettivamente constatate da un medico, conseguenti ad un evento fortuito, violento ed esterno accaduto durante la fruizione dei servizi del sistema educativo provinciale, il docente con obbligo di vigilanza deve segnalare il fatto al personale competente.
In presenza di un infortunio ogni Istituzione scolastica o formativa è tenuta a rispettare il seguente iter:

1. Acquisire agli atti della scuola il modello sottoscritto dallo studente infortunato (se maggiorenne) ovvero dal genitore o da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela, che attesti la conoscenza delle norme procedurali per la denuncia di infortunio (modello A/26). Tale adempimento viene richiesto in quanto l'Istituzione scolastica o formativa deve raccogliere tutta la documentazione ed avvisare l'utenza interessata che l'inoltro della denuncia potrà avvenire entro i sei mesi successivi all'infortunio solamente se:
   a) relativamente al danno subito dalla persona dell'alunno/studente (infortunio) se lo stesso ha causato postumi invalidanti che siano accertati o presumibilmente accertabili nei sei mesi immediatamente successivi all'accadimento;
   b) relativamente alle spese per prestazioni sanitarie: eliminazione della franchigia.

2. La denuncia presentata dalle Istituzioni scolastiche e formative per poter essere considerata valida deve essere trasmessa al Servizio istruzione **SOLO a mezzo interoperabilità Pi.Tre o posta elettronica certificata al seguente indirizzo: serv.istruzione@pec.provincia.tn.it**, necessariamente entro il termine di 6 mesi dalla data dell'evento dannoso, completa della documentazione di seguito indicata:

a) modulo di denuncia infortunio (modello B/26): compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal docente con obbligo di vigilanza sull'alunno/studente infortunato, dal dirigente scolastico (in quanto legale rappresentante dell'Istituzione) e dallo studente se maggiorenne o dal genitore o dal soggetto legittimato a rappresentare gli interessi del minore;

IMPORTANTE: Datare e far firmare il modello B/25 allo studente se maggiorenne o al genitore SOLO nel momento della trasmissione con interoperabilità Pi.Tre o posta elettronica certificata al Servizio Istruzione.

b) "Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 679/2016" (modello C/26): compilato e sottoscritto dal genitore dell'alunno/studente infortunato o da altro soggetto legittimato a rappresentare gli interessi dello stesso; nel caso di alunno/studente maggiorenne il modulo potrà essere firmato direttamente dallo stesso, salvi i casi di incapacità di legge;
c) certificato medico rilasciato dal pronto soccorso o dal medico curante: tale certificazione, che legittima la denuncia di infortunio, deve attestare la effettiva ed obiettiva presenza di lesioni verificatesi durante l'attività scolastica (si noti che dalla data di tale certificato decorrerà il periodo di 6 mesi per la presentazione della denuncia al Servizio istruzione;
d) nonché almeno uno dei seguenti documenti:

d 1) certificato medico (ulteriore rispetto a quello della lett. c) che attesti l'esistenza di postumi invalidanti derivanti dall'infortunio denunciato o almeno la presumibile esistenza degli stessi;
d 2) modulo per la richiesta di rimborso delle spese per prestazioni sanitarie conseguenti all'infortunio (modello D/26). A tale proposito si rammenta che la compagnia assicuratrice rimborsa le spese sostenute sino ad un massimo di € 5.200,00 per singolo assicurato e per singolo sinistro. Il limite di risarcimento di cui sopra è ridotto a € 3.000,00 per spese dentarie e a € 520,00 per occhiali/lenti (di cui al massimo € 155,00 per la montatura). Devono essere allegati i relativi ticket, fatture e ricevute fiscali, debitamente quietanzati relativi alle prestazioni sanitarie sostenute a seguito dell'infortunio con annessi referti, certificati e prescrizioni mediche che ne costituiscano presupposto. Ad ogni richiesta di rimborso spese (modello D/26) dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del beneficiario ovvero dei genitori se lo stesso sia minore, per i denti, preventivi e fatture con descrizione analitica degli interventi fatti o necessari, le foto del dente o dei denti scheggiati e/o rotti.

MODALITÀ DI RACCOLTA E TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE: tutte le comunicazioni e la relativa documentazione sopra richiamata devono essere trasmesse al Servizio istruzione SOLO a mezzo interoperabilità Pi.Tre o posta elettronica certificata al seguente indirizzo: **serv.istruzione@pec.provincia.tn.it**

3. Il trattamento dei dati personali in caso di denuncia di sinistro - infortunio

La vigente normativa garantisce il rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento UE 679/2016. Per poter permettere ai diversi soggetti interessati nella gestione dei sinistri (Scuole dell'infanzia, Istituzioni scolastiche o formative, Provincia Autonoma di Trento – Servizi interessati - Compagnia di assicurazione) di trattare in modo corretto tali dati è necessario che il soggetto interessato sottoscriva il consenso al trattamento dei dati personali.
Il soggetto interessato può essere:

- lo studente se maggiorenne e legalmente capace;

- il genitore, tutore o altro soggetto legittimato a rappresentare gli interessi dell'alunno o studente minorenne o incapace.

La sottoscrizione richiesta riguarda il modello per la privacy (modello C/26) e **DEVE** essere allegato alla denuncia di infortunio (modello B/26) quale presupposto necessario per la gestione della pratica.
In assenza di sottoscrizione e allegazione l'iter procedurale relativamente alla denuncia di infortunio si interrompe senza che la denuncia stessa possa avere seguito.

4. Se il certificato medico viene consegnato a mano dall'alunno/studente al docente senza che i genitori abbiano preso contatto con la scuola come bisogna comportarsi?

Il docente accetta il certificato medico e prontamente lo consegna al competente ufficio della segreteria scolastica il quale provvederà a compilare il modello A/26 (al quale andrà allegato). Ultimata la compilazione la segreteria stessa provvede ad acquisire TUTTE le sottoscrizioni necessarie

5. Cosa succede se viene redatta una denuncia di infortunio alunni priva del certificato medico e/o dell'Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 679/2016?

Se la denuncia di infortunio alunni è priva del certificato medico manca uno dei presupposti che permettono di qualificare l'evento come infortunio ovvero la provata obiettiva constatabilità delle lesioni, conseguentemente la denuncia non avrà seguito e la documentazione verrà restituita alla scuola in attesa di integrazione.
Se la denuncia è completa del certificato medico ma priva "Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 679/2016" il sinistro NON potrà essere gestito e verrà restituito alla scuola in attesa di integrazione del consenso al trattamento dei dati in assenza del quale non è legalmente possibile istruire una pratica infortuni.

6. Entro quando deve essere presentata la denuncia di infortunio?

Al fine di evitare pericolose contestazioni da parte della Compagnia basata sulla tardività della denuncia che potrebbero compromettere o rallentare l'iter della pratica è necessario trasmettere la denuncia entro e non oltre il termine di SEI MESI dall'infortunio.
Posto che la denuncia deve essere completa di certificato medico è importante verificare qualora il certificato provenga da un Pronto Soccorso che tanto la data della denuncia quanto il giorno dal quale decorrono i sei mesi sia unico e corrispondente.

7. Come bisogna comportarsi di fronte ad una richiesta di rimborso spese per prestazioni sanitarie a seguito di infortunio?

La Società **RECLA ASSICURAZIONI SRL per conto di GENERALI ITALIA SPA** rimborsa in caso di prestazioni sanitarie rese necessarie da infortunio le spese sostenute sino ad un massimo di € 5.200,00 per singolo assicurato e per singolo sinistro. Il limite di risarcimento di cui sopra si intende ridotto a € 3.000,00 per spese dentarie e a € 520,00 per occhiali o lenti (di cui al massimo € 155,00 per la montatura).
Al fine di poter richiedere validamente alla Compagnia il rimborso delle spese sostenute è necessario produrre il modulo (Modello D/26) per la richiesta di rimborso spese mediche a seguito di infortunio

La denuncia, per poter essere considerata valida, deve avere tutti i seguenti requisiti:

a) essere debitamente compilata in ogni sua parte;

b) completata allegando:

- relativi ticket, fatture, ricevute fiscali, debitamente quietanzate e in originale relative alle spese mediche sostenute a seguito dell'infortunio con annessi referti, certificati, prescrizioni mediche che ne costituiscano presupposto;
- fotocopia del documento di identità del beneficiario o dei genitori se trattasi di minore;
- nei casi di scheggiatura e/o rottura dei denti, preventivi o fatture con descrizione analitica degli interventi fatti o necessari nonché le foto dei denti stessi

8. Entro quando deve essere presentata la richiesta?

Le richieste di rimborso spese mediche a seguito di infortunio ed i relativi documenti che ne attestano la sussistenza dovranno essere inviate (entro due anni dall'infortunio pena la perdita del diritto all'indennizzo ex art. 2952 Cod. Civ.) al Servizio istruzione **SOLO a mezzo interoperabilità Pi.Tre o posta elettronica certificata al seguente indirizzo serv.istruzione@pec.provincia.tn.it** per il tramite della scuola che provvederà a consegnarle all'Assicurazione. Nel caso in cui le cure si protraggano oltre due anni si rende necessario comunicare alla compagnia assicuratrice tale circostanza e presentare richiesta di interruzione del termine di prescrizione. Tale richiesta consentirà di tenere aperto il sinistro per altri due anni e dovrà essere rinnovata di volta in volta all'approssimarsi della scadenza biennale se le cure mediche dovessero distribuirsi su più anni.
Per l'interruzione del termine di prescrizione deve essere inviata comunicazione direttamente a RECLA ASSICURAZIONI SRL per conto di GENERALI ITALIA SPA – indirizzo pec sinistrireclaassicurazionisrl@pec.it
L'onere spetta sull'avente diritto ovvero sullo studente se maggiorenne sul genitore o altro soggetto legittimato a rappresentare gli interessi dello stesso, nel caso di alunni minorenni o incapaci per legge.

9. Quando è possibile richiedere il forfait per le spese dentarie?

Qualora, in base ad idonea documentazione medica, la cura non possa essere immediatamente effettuata e/o si protragga nel tempo, è possibile optare per un indennizzo forfettario pari a € 1.000,00 per ogni dente rotto, scheggiato o comunque danneggiato a seguito dell'infortunio, fermo restando il limite di indennizzo di € 3.000,00 per ciascun sinistro (spetterà esclusivamente a RECLA ASSICURAZIONI SRL per conto di GENERALI ITALIA SPA nella persona del liquidatore accogliere tale richiesta).

10. Come bisogna comportarsi di fronte ad una richiesta di risarcimento danni da parte di Studi legali e professionali?

Per quanto riguarda le comunicazioni pervenute da studi legali e professionali si comunica la **modalità operativa** da adottare per gli adempimenti di competenza delle istituzioni scolastiche. Nello specifico nella circolare per l'anno scolastico 2026/2027 è allegata la lettera fac simile da utilizzare nel momento in cui fosse necessario fornire riscontri documentali/informativi a studi legali e professionali. Preme precisare fin da subito che le comunicazioni future pervenute al Servizio istruzione verranno trasmesse per competenza alle singole istituzioni scolastiche.

La Provincia autonoma di Trento ha inoltre sottoscritto una polizza di responsabilità civile con la Compagnia assicuratrice LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. (n. F2600029598-LB). Nello specifico contesto è assicurata la responsabilità civile derivante dall'esercizio dei servizi di: scuola dell'infanzia provinciale ed equiparata, istruzione provinciale di ogni ordine e grado (**non sono compresi in questo ambito i servizi di istruzione erogati dagli istituti di istruzione paritari**) nonché formazione professionale erogati dagli istituti di formazione professionale provinciali e paritari. Nel contesto all'esame, sono coperti i danni derivanti da responsabilità civile causati da personale docente, insegnante e da personale incaricato della sorveglianza dei minori, ivi compresi i danni arrecati da bambini e studenti affidati.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1917 del codice civile, la compagnia di assicurazione si assume l'onere di gestire direttamente a mezzo della propria struttura il rapporto con i terzi danneggiati.
Al fine di denunciare in modo corretto il sinistro, è necessario compilare il modulo di sinistro RCT/O (modello E/26).
Il modulo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, dovrà essere inviato entro 30 giorni lavorativi da quando è pervenuta una richiesta di risarcimento danni, salvo per i sinistri mortali o di particolare gravità per i quali è obbligatorio darne avviso immediato anche in assenza di richiesta di risarcimento danni a:

- LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.

  Servis Lercari Srl
  SIRCUS S.r.l.
  sircus@pec.it

  Referente: dott.ssa Zandonella Sara
  e-mail: szandonella@sircus.it

  Comunicazioni telefoniche al numero 0461 1637025 nelle giornate di lunedì – mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00

  e p.c.

- Alla Direzione generale della Provincia
  Servizio per il supporto agli affari legali, il supporto alla Direzione generale e il coordinamento della promozione e valorizzazione dell'autonomia
  Settore Assicurazioni
  assicurazioni@pec.provincia.tn.it

  Referente della Polizza di Responsabilità Civile RCT/O (mod. E/26) rag. Milena Tasin - telefono 0461 496461

11. A chi mi posso rivolgere per avere informazioni su una denuncia di sinistro già inoltrata?

La Compagnia RECLA ASSICURAZIONI SRL per conto di GENERALI ITALIA SPA è reperibile al seguente recapito telefonico 0461 824333, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00, indirizzo pec sinistrireclaassicurazionisrl@pec.it
Si chiede cortesemente di informare gli interessati di contattare direttamente gli uffici assicurativi per ogni informazione relativa all'infortunio.